



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 127 – 03 GIUGNO 2026

Riunione del 20 maggio 2026

**96.25.26 – 97.25.26 – 98.25.26 - 99.25.26 – 100.25.26**

#### **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

96\_25\_26 – B. A.

97\_25\_26 – D. M. A.

98\_25\_26 – P. V. J.

99\_25\_26 – S. G.

100\_25\_26 – S. A.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Nel collegio composto da:

Avv. Massimo Rosi     Presidente

Avv. Giuseppe Bianco   Vice Presidente

Avv. Antonio Mennuni – Componente

si è riunito per la discussione dei procedimenti a carico di:

- A) la Sig.ra B.A., in qualità di Arbitro Associato, per la per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, per aver tenuto una condotta contraria ai doveri di probità, correttezza e diligenza ed in violazione degli obblighi tecnici di cui all'art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, omettendo, nella gara n.10210 svoltasi, in data 19 marzo 2025, tra la A.S.D. Ostia Volley Club e Volley Formello Rob. Rossellini, il doveroso controllo della corrispondenza tra i documenti alla stessa consegnati ed i soggetti presenti nel CAMP3 ed iscritti a referto, consentendo, così, indirettamente l'apposizione, ad opera di altri, nella casella del referto arbitrale riservata all'allenatore del Sodalizio A.S.D. Ostia Volley Club, della firma apocrifa del Sig. Z. S., all'epoca tesserato con la predetta A.S.D. e non presente, invece, all'incontro.
- B) la Sig.ra D. M. A., in qualità di Arbitro Associato, per la per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, per aver tenuto una condotta contraria ai doveri di probità, correttezza e diligenza ed in violazione degli obblighi tecnici di cui



all'art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, omettendo, nella gara n.10198 svoltasi, in data 18 febbraio 2025, tra la A.S.D. Ostia Volley Club e la Pol. Dilettantistica Piva, il doveroso controllo della corrispondenza tra i documenti alla stessa consegnati ed i soggetti presenti nel CAMP3 ed iscritti a referto, consentendo, così, indirettamente l'apposizione, ad opera di altri, nella casella del referto arbitrale riservata all'allenatore del Sodalizio A.S.D. Ostia Volley Club, della firma apocrifa del Sig. Z. S., all'epoca tesserato con la predetta A.S.D. e non presente, invece, all'incontro.

- C) la Sig.ra P. V. J., in qualità di Arbitro Associato, per la per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, per aver tenuto una condotta contraria ai doveri di probità, correttezza e diligenza ed in violazione degli obblighi tecnici di cui all'art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, omettendo, nella gara n.10213 svoltasi, in data 18 febbraio 2025, tra la A.S.D. Ostia Volley Club e la Pol. Dilettantistica Piva, il doveroso controllo della corrispondenza tra i documenti alla stessa consegnati ed i soggetti presenti nel CAMP3 ed iscritti a referto, consentendo, così, indirettamente l'apposizione, ad opera di altri, nella casella del referto arbitrale riservata all'allenatore del Sodalizio A.S.D. Ostia Volley Club, della firma apocrifa del Sig. Z. S., all'epoca tesserato con la predetta A.S.D. e non presente, invece, all'incontro.
- D) il Sig. S. G., in qualità di Arbitro Associato, per la per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, per aver tenuto una condotta contraria ai doveri di probità, correttezza e diligenza ed in violazione degli obblighi tecnici di cui all'art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, omettendo, nella gara n.10202 svoltasi, in data 18 marzo 2025, tra la A.S.D. Ostia Volley Club e la A.S.D. Aletess Riano, il doveroso controllo della corrispondenza tra i documenti alla stessa consegnati ed i soggetti presenti nel CAMP3 ed iscritti a referto, consentendo, così, indirettamente l'apposizione, ad opera di altri, nella casella del referto arbitrale riservata all'allenatore del Sodalizio A.S.D. Ostia Volley Club, della firma apocrifa del Sig. Z. S., all'epoca tesserato con la predetta A.S.D. e non presente, invece, all'incontro.
- E) la Sig.ra S. A. G., in qualità di Arbitro Associato, per la per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, per aver tenuto una condotta contraria ai doveri di probità, correttezza e diligenza ed in violazione degli obblighi tecnici di cui all'art.48 Regolamento Struttura Tecnica FIPAV, omettendo, nella gara n.10206 svoltasi, in data 16 marzo 2025, tra la A.S.D. Ostia Volley Club e la A.S.D. Giro Volley, il doveroso controllo della corrispondenza



tra i documenti alla stessa consegnati ed i soggetti presenti nel CAMP3 ed iscritti a referto, consentendo, così, indirettamente l'apposizione, ad opera di altri, nella casella del referto arbitrale riservata all'allenatore del Sodalizio A.S.D. Ostia Volley Club, della firma apocrifa del Sig. Z. S., all'epoca tesserato con la predetta A.S.D. e non presente, invece, all'incontro.

### OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'invio degli atti da parte di questo Tribunale a seguito della chiusura di altro procedimento.

Acquisito l'esposto ed il fascicolo del procedimento, la Procura federale sentiva personalmente alcuni degli incolpati e quindi, ritenendo raggiunta la prova della loro colpevolezza, procedeva con il deferimento.

All'udienza fissata, il Presidente stante l'evidente connessione dei procedimenti, disponeva la riunione degli stessi. In tale sede compariva per la Procura Federale l'Avv. Vincenzo Maccarone il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per l'applicazione di idonee sanzioni a carico degli stessi. Comparivano altresì la tesserata B. A , la sig.ra P. V. J. ed il sig. S. G.. La procura dichiarava di aver raggiunto accordo ex art. 33 Regolamento giurisdizionale con le tesserate S. A. e D. M. A., per l'applicazione di una sanzione concordata per 40 giorni di sospensione da ogni attività federale per ciascun incolpato.

Il Sig. S. G. rilasciava spontanee dichiarazioni precisando come fosse gravosa l'attività svolta dagli arbitri associati, attività che era prestata in favore della federazione; assumendo questo come attenuante o scriminante del comportamento, si lamentava di essere sottoposto a giudizio per un fatto di non particolare rilevanza vista la difficoltà nell'espletamento delle funzioni.

Il Tribunale, all'esito della discussione, dava lettura del dispositivo riservando il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che la condotta antiregolamentare ascritta agli odierni incolpati risulti per *tabulas* e sia come tale passibile di idonea sanzione.

Elementi costitutivi dell'illecito disciplinare contestato sono la falsa certificazione della presenza di un tesserato ad una serie di incontri pallavolistici, circostanza negata dallo stesso tesserato coinvolto, e il mancato rispetto dei doveri legati all'importante funzione svolta dai direttori di gara.

Probabilmente gli incolpati non si sono resi conto dell'importanza della certificazione che loro effettuano dichiarando la presenza di soggetti ad un incontro.

A quanto scritto dall'arbitro nei documenti ufficiali, la giurisprudenza consolidata assegna un valore di prova privilegiata proprio per la funzione ricoperta; per questo l'arbitro deve astenersi dal commettere



illeciti poiché soggetto che svolge un compito, anche di certificazione, basilare per un regolare andamento degli incontri. In particolare il sig. S. G. ha dato prova di non aver compreso che la certificazione della presenza di un soggetto, invece assente, poteva avere anche risvolti importanti e negativi al di fuori del mondo pallavolistico.

Risulta pertanto sussistere la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati per la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione.

Quanto alle sanzioni, il Tribunale ritiene congruo l'accordo raggiunto dalla procura per le tesserate D. M. A. e S. A. nonché di dover valutare positivamente il comportamento processuale delle tesserate B. A. e P. V. J. che inducono all'irrogazione di sanzioni meno afflittive, anche in considerazione della prospettata necessità di partecipare a corsi di aggiornamento.

### **PQM**

Il Tribunale delibera di sanzionare:

B. A. con la sospensione da ogni attività federale per mesi due, sospensione che non si estende alla partecipazione a corsi di aggiornamento federali.

D. M. A. con la sospensione da ogni attività federale per giorni 40

S. A. G. con la sospensione da ogni attività federale per giorni 40

P. V. J. con la sospensione da ogni attività federale per mesi due, sospensione che non si estende alla partecipazione a corsi di aggiornamento federali.

99\_25\_26 – S. G. con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre, sospensione che non si estende alla partecipazione a corsi di aggiornamento federali.

Roma 28 Maggio 2026

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Giugno 2026